

**COMUNE DI TAORMINA**  
*(Provincia di Messina)*

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI**

## **CAPO I**

### **NORME GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **CONTENUTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed a enti, di loculi cimiteriali.
2. Sono fatte salve le disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai principi del Regolamento Comunale di polizia mortuaria e servizi cimiteriali, adottato in attuazione del T.U. delle Leggi sanitarie R.D. n° 1265/1934, del D.P.R. n. 285/1990 integrato dalla circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993 e dell'art. 824 del vigente codice civile.

#### **Art. 2**

##### **NORME APPLICABILI ALLE CONCESSIONI DI LOCULI CIMITERIALI**

1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonchè alle norme di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

- al Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'Ordinamento dello Stato Civile e successive modifiche ed integrazioni;

- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 Regolamento di Polizia Mortuaria integrato dalla Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1999 n. 24;

- al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Servi-

*zi Cimiteriali approvato con delibera consiliare n. 23 del 23 marzo 1998.*

*Art. 3*

*LOCULI SOGGETTI A CONCESSIONI*

1. Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.

*Art. 4*

*LIMITI ALLE CONCESSIONI*

1. Le concessioni di loculi cimiteriali costruiti dal Comune di Taormina, in applicazione del regolamento comunale di polizia mortuaria è limitata:

*A) Alle famiglie aventi la residenza anagrafica nel Comune di Taormina;*

*B) Ai richiedenti nati a Taormina e residenti fuori Comune per motivi di lavoro;*

*C) Ad Enti e Comunità (con approvazione della Giunta Municipale);*

2. Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere A), B), C) saranno esaminate dalla Giunta Municipale, tenuto conto della disponibilità dei loculi.

*Art. 5*

*DIVIETI DI CONCESSIONE*

1. Le concessioni di loculi cimiteriali o tombe costruiti dal Comune di Taormina non possono essere rilasciate:

*A) A coloro che ne facciano oggetto di lucro o speculazione;*

*B) Quando le richieste siano ritenute eccessive rispetto*

*alle normali esigenze dei richiedenti;*

Il diniego, da farsi con deliberazione motivata dalla Giunta Municipale, sarà notificata agli interessati nei termini di legge.

*Art. 6*

*PROGRAMMAZIONE DELLE CONCESSIONI*

1. Il Responsabile comunale della polizia mortuaria e servizi cimiteriali, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verificherà, con apposito atto, la disponibilità dei loculi da dare in concessione. *Nel caso in cui i loculi non fossero in numero superiore alle morti verificatesi nel corso dell'anno, disporrà che le nuove concessioni siano riservate esclusivamente per la tumulazione di persone decedute.*

Il detto atto dovrà essere immediatamente comunicato al Sindaco con la proposta di un programma di intervento.

2. Troveranno sempre applicazione le speciali norme contenute agli art. 71, 72 e 73 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera consiliare n. 23 del 26 marzo 1998.

## CAPO I I

### PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

#### Art. 7

##### ATTO DI CONCESSIONE

1. Le concessioni cimiteriali di cui ai precedenti art.li 1 e 3, e con le modalità espresse dagli art.li 71 comma 4° e 73 commi 1), 2), 3), 4), 5), 7) e 8) del Regolamento Comunale di polizia mortuaria e servizi cimiteriali, a *seguito domanda*, con atto pubblico ricevuto dal Responsabile della Polizia Mortuaria.

L'atto di concessione seguirà lo schema approvato con delibera di Giunta Municipale.

#### Art. 8

##### DURATA DELLE CONCESSIONI

1. La durata delle concessioni troverà applicazione all'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e all'art. 72 commi 2), 3), 4), 5) e 6) del Regolamento Comunale di polizia mortuaria e servizi cimiteriali approvato con delibera consiliare n. 23 del 26 marzo 1998.

#### Art. 9

##### TARIFFA CONCESSIONI - RESPONSABILITA' PER DANNI

1. Le concessioni saranno fatte con le applicazioni della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al Protocollo Generale.

2. Il Comune di Taormina è esente da responsabilità per danni a lapidi ed accessori, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in

dotazione ai cimiteri.

Art. 10

CONCESSIONI PER TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. Il diritto alla tumulazione si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza *jure sanguinis* in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

2. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

3. I titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune di Taormina, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti la concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco con proprio provvedimento.

4. Il titolare di sepoltura che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'Ufficio Comunale di Polizia Mortuaria, che tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

5. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della disponibilità dei

loculi concessi.

6. Può essere consentita, su documentazione e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi per almeno 10 (dieci) anni, nonchè di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.
7. Può essere consentita dal Responsabile Comunale della Polizia Mortuaria, in via provvisoria e su motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme in attesa della tumulazione definitiva.
8. Troveranno sempre applicazione le speciali norme di cui all'art. 93 1° e 2° comma del D.P.R. n. 285/90 e all'art. 74 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera consiliare n. 23 del 26 marzo 1998.

#### *Art. 11*

#### *AMMISSIONE ALLA TUMULAZIONE*

1. Nei loculi concessi sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi alla sepoltura i rispettivi membri; l'ente o comu-

nità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.
4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento tra gli stessi titolari *jure sanguinis* è dato dall'ordine di premorienza (\*)

#### Art. 12

##### DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI D'USO

1. Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario.
2. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune di Taormina.

(\*) L'eventuale verificarsi della morte prima di un dato termine.

## **CAPO III**

### **MANUTENZIONI**

#### **Art. 13**

##### **AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE I LAVORI**

1. Nessun lavoro può essere eseguito all'interno dei cimiteri senza la prescritta autorizzazione da parte del Responsabile comunale della polizia mortuaria e servizi cimiteriali.
2. Troveranno sempre applicazione le speciali norme di cui al Regolamento comunale di polizia mortuaria e servizi cimiteriali approvato con delibera consiliare n. 23 del 26 marzo 1988.

#### **Art. 14**

##### **DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE**

1. Il Concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione: a) *alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che il Responsabile dei servizi cimiteriali ritiene indispensabili o anche solo opportuno per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; b) a rimuovere eventuali abusi.*
2. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al comma 1), il Sindaco, su proposta del Responsabile dei servizi cimiteriali, potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a ga-

ranzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

3. In caso di morte degli aventi diritto, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza, disponendo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, la traslazione delle salme, resti, ceneri nel cellario comune. I loculi, i materiali ritornano di proprietà del Comune di Taormina e dopo la manutenzione ordinaria e straordinaria possono essere concessi a terzi.
4. La manutenzione straordinaria e ordinaria dei loculi a futura memoria saranno a totale carico dei Servizi Cimiteriali del Comune di Taormina.
5. Troveranno sempre applicazione le speciali norme di cui all'art. 75 commi 2), 3) e 4) del Regolamento comunale di polizia mortuaria.

## CAPO IV

### RINNOVO DELLE CONCESSIONI

#### Art. 15

##### RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. I Concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Sindaco.
2. L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dal Sindaco con apposita determinazione motivata da notificare al richiedente.
3. Il rinnovo della concessione: a) potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento così come stabiliti dal Responsabile dei servizi cimiteriali; b) dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria (tramite servizio postale) entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

## CAPO V

### REVOCA - DECADENZA - ESTINZIONE

#### Art. 16

##### REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. La revoca delle concessioni è subordinata a quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. n. 285/90 e dall'art. 82 del Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con delibera consiliare n. 23 del 23 marzo 1998.

#### Art. 17

##### CAUSE DI DECADENZA

1. La decadenza delle concessioni può avere luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.
2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato del Sindaco, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notifica a mezzo messi notificatori.  
  
Con lo stesso atto sarà fissato il giorno in cui, il Responsabile tecnico dei cimiteri, alla presenza di testimoni, si recheranno nei cimiteri per redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.
3. Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.
4. Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del Dirigente Responsabile della

A.S.L. competente per territorio.

Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 14,  
dovranno essere precisate:

- a) *le notizie che precedono;*
- b) *il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nel cellario comunale.*

## CAPO VI

### MANUTENZIONE - CANONE ANNUO

#### Art. 18

##### MANUTENZIONE - CANONE ANNUO

1. Nelle sepolture private costruite dal Comune di Taormina, il Servizio Cimiteriale provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone per singolo loculo (o posto in cella), previsto nel tariffario di cui al Regolamento comunale di polizia mortuaria, in ragione del numero dei posti in concessione. Sono esenti dal canone annuo i concessionari che all'atto della stipula del contratto hanno versato il canone per l'intera durata (art. 75, quinto comma, del regolamento comunale di polizia mortuaria) per uno importo complessivo indipendentemente dai posti/loculi di:

A) Vecchi manufatti: Lire cinquecentomila escluso iva;

B) Nuovi manufatti: Lire settecentomila escluso iva;

C) Aree Trappitello: Lire settecentomila escluso iva.

2. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;

b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;

c) l'ordinaria pulizia;

d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

3. Qualora i concessionari o gli aventi diritto non provvedano per 5 (cinque) anni al pagamento del canone annuo di manutenzione, più gli interessi di mora come per legge, il Comune di Taormina provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
4. Tutti i lavori di progettazione, realizzazione, manutenzioni ordinarie e straordinarie nei cimiteri di Taormina e Trappitello sono di esclusiva competenza del Servizio di Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali.

## CAPO VII

### IMPRESE PER LAVORI PRIVATI

#### Art. 19

##### ACCESSO AI CIMITERI DI TAORMINA E TRAPPITELLO

1. Per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, manutenzioni ordinarie, che non siano riservati al Comune di Taormina, i concessionari di loculi debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori.
2. Per l'esecuzione dei lavori: a) di realizzazione e posa in opera di lapidi per loculi in pietra o marmo, b) di iscrizioni epigrafi sulle lapidi, c) delle parti decorative in pietra o marmo, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione da parte del Sindaco da rilasciarsi dietro domanda corredata: A) dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale; B) da una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone che possono verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente con ordinanza sindacale, C) dal versamento in conto corrente postale dell'autorizzazione amministrativa di accesso ai cimiteri il cui importo viene fissato annualmente con ordinanza sindacale.
3. Per i semplici lavori di: a) restauri di loculi danneggiati per incuria; b) riparazioni; c) pulitura dei loculi e delle epigrafi; d) iscrizioni epigrafi di loculi danneggiati; e) lavori elettrici ed idraulici; f) lavorazione del ferro; g) inumazione, tumulazione, esumazione; h)

pulizia in genere, basterà l'autorizzazione del responsabile dei servizi cimiteriali.

4. E' tassativamente vietato all'Imprese svolgere nei cimiteri azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

5. Il personale delle Imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 67 e 68 del regolamento comunale di polizia mortuaria, in quanto compatibili.

6. Troveranno sempre applicazione le speciali norme di cui all'art. 86 del regolamento comunale di polizia mortuaria e servizi cimiteriali approvato con delibera consiliare n. 23 del 26 marzo 1998.

**CAPO VIII**  
**NORME TRANSITORIE**

*Art. 20*

**CENSIMENTO DELLE CONCESSIONI**

1. Entro dodici (12) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il Servizio comunale di polizia mortuaria curerà: a) la raccolta di tutte le concessioni in atto; b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito registro-elaborato delle concessioni di loculi cimiteriali; c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

*Art. 21*

**REGOLARIZZAZIONE DELLA CONCESSIONI IN ATTO**

1. Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzate entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.

A tal fine, il Servizio Comunale di Polizia Mortuaria notificherà, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.

La mancata regolarizzazione nei termini fissati comporterà la estinzione della concessione e il recupero ai beni comunali da concedere.

*Art. 22*

**PROCEDURA PER LA REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI**

1. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli

interessati dovranno allegare, alla domanda, l'originale della quietanza rilasciata dal Tesoriere comunale o altra prova di avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dal Servizio cimiteriale e dall'Ufficio di Ragioneria.

La concessione in sanatoria sarà fatta con decorrenza della data di versamento del saldo.

2. Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dell'area da desumere dagli atti d'ufficio o dalla data di morte dei defunti ivi tumulati o inumati.
3. Gli schemi di atti in concessione in sanatoria saranno sottoposti all'approvazione della Giunta Municipale.

**CAPO IX**  
**NORME FINALI**

*Art. 23*

**INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE**

1. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale vengono designate come da prospetto che segue:

n°	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA
1	CONCESSIONE LOCULI	Polizia Mortuaria	Responsabile
	CIMITERIALI	Segreteria Generale	Segretario Generale
2	RISCOSSIONI	Servizi Cimiteriali	Responsabile tecnico
	CONTRATTUALI	Servizi Finanziari	Ragioniere Generale
3	AUTORIZZAZIONI	A.S.L. n° 5	
	SANITARIE		Dirigente Sanitario
4	AUTORIZZAZIONE AL	Ufficio Stato Civile	Ufficiale di Stato Civile
	SEPPELLIMENTO	Gabinetto del Sindaco	SINDACO
5	AUTORIZZAZIONI	Polizia Mortuaria	Responsabile
	MANUTENZIONI	Servizi cimiteriali	Responsabile tecnico

Art. 24

TERMINE CONCLUSIONE PROVVEDIMENTI

1. I termini per la conclusione dei provvedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 vengono fissati come dal seguente prospetto:

n°	INTERVENTI	giorni utili
1	Concessione dei loculi costruiti dal Comune	7
2	Tempo utile per eseguire i lavori di collocazione copritomba in marmo e/o pietra	90
3	Tempo utile per l'autorizzazione ad eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria	10

Art. 25

SANZIONI

1. Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli art.li 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383 e dall'art. 100 del regolamento comunale di polizia mortuaria e servizi cimiteriali approvato

con delibera consiliare n. 23 del 26 marzo 1998.

*Art. 26*

*ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI*

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali condizioni di carattere igienico-sanitario, tecnico ed amministrativo previste nel T.U. delle Leggi sanitarie, approvate con R.D. 1265/34; da D.P.R. n. 285/90 integrato dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93 e dal regolamento Comunale di Polizia Mortuaria delibera consiliare n. 23/98, non contemplate dal presente regolamento.

*Art. 27*

*PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO*

1. Copia del presente regolamento, a norma della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico nei cimiteri di Taormina e Trappitello perchè ne possa prendere in visione in qualsiasi momento.
2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati: a) il Gabinetto del Sindaco; b) la Segreteria generale; c) l'U.T.C.; d) l'Ufficio di Stato Civile; e) il Corpo di Polizia Municipale; f) l'A.S.L. n° 5 Taormina; g) il Servizio Finanziario.

*Art. 28*

*ENTRATA IN VIGORE*

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 10 Capo II del Codice Civile, entra in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della pubblicazione.

## I N D I C E

CAPO	I	<b>NORME GENERALI</b>	
		art. 1	Contenuto del Regolamento pag. 1
		art. 2	Norme applicabili alle concessioni pag. 1
		art. 3	Loculi soggetti a concessione pag. 2
		art. 4	Limiti alle concessioni pag. 2
		art. 5	Divieti di concessione pag. 2
		art. 6	Programmazione delle concessioni pag. 3
CAPO	II	<b>PROCEDURE PER OTTENERE LE CONCESSIONI</b>	
		art. 7	Atto di concessione pag. 4
		art. 8	Durata delle concessioni pag. 4
		art. 9	Tariffa concessioni pag. 4
			Responsabilità per danni pag. 4
		art. 10	Concessioni tumultazioni provvisorie pag. 5
		art. 11	Ammissione alla tumultazione pag. 6
		art. 12	Divieto di cessione diritti d'uso pag. 7
CAPO	III	<b>AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE I LAVORI</b>	
		art. 13	Autorizzazione ad eseguire i lavori pag. 8
		art. 14	Doveri in ordine alla manutenzione pag. 8
CAPO	IV	<b>RINNOVO DELLE CONCESSIONI</b>	
		art. 15	Rinnovo delle concessioni pag. 10
CAPO	V	<b>REVOCA - DECADENZA - ESTINZIONE</b>	
		art. 16	Revoca delle concessioni pag. 11
		art. 17	Cause di decadenza pag. 11
CAPO	VI	<b>MANUTENZIONE - CANONE ANNUO</b>	
		art. 18	Manutenzione - Canone Annuo pag. 13
CAPO	VII	<b><u>IMPRESE PER LAVORI PRIVATI</u></b>	
		art. 19	Accesso ai cimiteri di Taormina e Trappitello pag. 15
CAPO	VIII	<b>NORME TRANSITORIE</b>	
		art. 20	Censimento delle concessioni in atto pag. 17
		art. 22	Regolarizzazione delle concessioni in atto pag. 17
CAPO	IX	<b>NORME FINALI</b>	
		art. 23	Individuazione delle unità organizzative pag. 19
		art. 24	Termine per la conclusione dei provvedimenti pag. 20
		art. 25	Sanzioni pag. 20
		art. 26	Abrogazione di precedenti disposizioni pag. 21
		art. 28	Pubblicità del regolamento pag. 21
		art. 29	Entrata in vigore pag. 21